

Onif' uelle

STUDIO LEGALE - Avv. Italo Cavani
Via Buon Pastore 278/1 - 41124 Modena
P.Iva: 03669500369 - C.F.: CVNTLI50T12F257M
Cell. 3282124054 / Fax 0598301269
avvicavani@gmail.com / italo.cavani@ordineavvmodena.it

TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER: Tabarroni Elisa (C.F. TBRLSE89A43C469Y), nata a Cento (FE) il 3 gennaio 1989, residente in Finale Emilia (MO) via Cappuccini n. 20 ed elettivamente domiciliata in Modena, viale Buon Pastore n. 278/1, presso lo studio dell'Avvocato Italo Cavani (C.F. CVNTLI50T12F257M), che lo rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto. Ai fini della presente procedura, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0598301760 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata italo.cavani@ordineavvmodena.it;

- parte attrice -

CONTRO:

- l'Istituto Tecnico Economico Statale Jacopo Barozzi (codice fiscale: 80010110361), con sede in Modena Viale Monte Kosica n. 136, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, professoressa Lorella Marchesini, domiciliata per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

- parte convenuta -

- L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione generale, con sede a Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, in persona del Direttore generale pro-tempore dott. Ing. Stefano Versari, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.
- parte convenuta -
- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – MIUR, con sede a Roma Viale Trastevere n. 76 Roma, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.
- parte convenuta -

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- A. l'odierna ricorrente presentava domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il **triennio 2014/2017** per il personale ausiliario tecnico amministrativo, profilo collaboratore scolastico con apposita domanda, vedendosi riconosciuta il punteggio relativo al lavoro svolto in precedenza quale collaboratrice scolastica.
- B. l'odierna ricorrente presentava domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il **triennio 2017/2019** per il personale ausiliario tecnico amministrativo, profilo collaboratore scolastico con apposita domanda, vedendosi riconosciuta il punteggio relativo al lavoro svolto in precedenza quale

collaboratrice scolastica. La domanda veniva compilata dal funzionario sindacale nel sindacato dei lavoratori della conoscenza CGIL (ovvero il sindacato CGIL Scuola). Di norma quasi tutti i collaboratori scolastici si fanno compilare la domanda da sindacalisti del settore della scuola. **Nel caso in esame il funzionario sindacale della CGIL Scuola ha inserito nella domanda, oltre ai servizi resi nel triennio precedente – AA.SS. 2014/2017 - quale collaboratrice scolastica, anche alcuni servizi quali collaboratore scolastico, effettivamente resi e svolti, in precedenza al triennio 2014/2017 (n.d.r. servizi già valutati nella precedente graduatoria che non dovevo nascere dichiarati):** Servizio reso anno scolastico 2014/2015 per 126 giorni, ovvero quattro mesi di servizio, pari a punti 2; Servizio reso nell'anno scolastico 2015/2016 per 20 giorni, ovvero un mese di servizio, pari a punti 0,50; Servizio reso nell'anno scolastico 2016/2017 per 17 giorni, ovvero un mese di servizio, pari a punti 0,50; servizi questi pari a complessivi 3 punti, relativi al triennio 2017/2019, dall'amministrazione scolastica in precedenza valutati. Servizio reso nell'anno scolastico 2017/2018 per 1 giorno di servizio, pari a punti 0.

C. Il 15 ottobre 2018, la ricorrente veniva assunta dalla Dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Statale Jacopo Barozzi di Modena, con mansioni di collaboratrice scolastica, mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato, avente protocollo n. 10719 del 15 ottobre 2018, con decorrenza dal 15

ottobre 2018 e cessazione al 30 giugno 2019, per n. 36 ore settimanali, quale collaboratrice scolastica.

D.L'Istituto Tecnico Economico Statale Jacopo Barozzi di Modena è scuola statale dotata di personalità giuridica autonoma.

E. La posizione lavorativa della ricorrente veniva regolarizzata ai fini contributivi e del trattamento economico spettante a partire dal 15 ottobre 2018.

F. Dalla data di assunzione e fino al 25 febbraio 2018, la ricorrente ha ricevuto direttive sui giorni ed orari di lavoro da osservare e sulle mansioni da espletare dalla Dirigente scolastica, e ha prestato la sua attività lavorativa in modo esemplare.

G. La ricorrente ha svolto mansioni di collaboratrice scolastica presso la Scuola, dal 15 settembre 2018 fino al 25 febbraio 2019, data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento della ricorrente senza preavviso.

H. La dirigente dell'Istituto Tecnico Economico Statale Jacopo Barozzi di Modena con provvedimento protocollo n. 2145 del 22 febbraio 2019 disponeva l'esclusione immediata dell'odierna ricorrente, signora Elisa Tabarroni, nata il 3 gennaio 1989 a Cento (FE), da tutti i profili e graduatorie di riferimento per cui la ricorrente ha effettuato la domanda nei modi e nei tempi di legge, costituite per effetto del D.M. 640/2017 per il periodo della loro vigenza. Con medesimo provvedimento disponeva che il servizio prestato deve essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, e per lo stesso non dovrà essere attribuito nessun punteggio. Detto

provvedimento veniva inviato ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie la medesima ricorrente risulti inserita per il conseguente depennamento, “... *E al dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Economico Statale Jacopo Barozzi di Modena, presso il quale la collaboratrice scolastica signora Elisa Tabarroni prestava servizio, per la relativa notifica ...*”. La motivazione che supporta l’esclusione dalle graduatorie di terza fascia è la seguente: “... Considerato che l’autocertificazione di cui alla domanda di aggiornamento triennio 2018/2021 risulta non veritiera in quanto contiene servizi già valutati nel triennio 2014/2017”.

- I. Sia il provvedimento di depennamento dalle graduatorie di terza fascia, che il provvedimento di licenziamento senza preavviso venivano inviate all’odierna ricorrente a mezzo nota raccomandata AR n. 15345510850-1 del 25 febbraio 2019.
- L. Il provvedimento di licenziamento posto in essere dalla dirigente scolastica, professoressa Lorella Marchesini, è stato impugnato dall’interessata, ovvero l’odierna ricorrente, con nota inviata all’istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena del 2 marzo 2019, a mezzo PEC dell’8 marzo 2019 unitamente alla procura le liti, mediante inoltro curato da questa difesa.
- M. Il provvedimento di licenziamento disposto con nota Prot. 2198 del 25 febbraio 2019 dalla dirigente scolastica, non riporta nel dispositivo la motivazione dell’licenziamento senza preavviso, solo nelle premesse si richiama la nota della medesima scolastica che dispone l’esclusione dell’odierno ricorrente dalle

graduatorie d'istituto di terza fascia, e la declaratoria di invalidità del servizio reso fino al licenziamento, ai fini giuridici.

N. La retribuzione percepita dal lavoratore a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, è definita da contratto nazionale di lavoro del comparto scuola in vigore, profilo collaboratore scolastico, e regolarmente percepita dall'interessata dal 15 settembre 2018 fino al 25 febbraio 2019, data di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento senza preavviso.

N. La lavoratrice non ha mai percepito la 13^a mensilità né alcun compenso per il lavoro straordinario prestato, neppure le sono state pagate le ferie maturate.

O. Il 25 febbraio 2019, con lettera A/R la convenuta Scuola, Istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, intimava all'odierna ricorrente il licenziamento senza preavviso, così come si legge nella lettera inviata con la quale veniva risolto il rapporto di lavoro e di seguito riportata «... *La risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro Prot. n. 10719 del 15 ottobre 2018 stipulato con la collaboratrice scolastica Tabarroni Elisa, nata a Cento (FE) il 3 gennaio 1989. Di conseguenza il servizio prestato sarà computato ai soli effetti economici e non giuridici del 15 ottobre 2018 al 25 febbraio 2019. Avverso il presente provvedimento, interessata può esperire le procedure previste dalle norme vigenti ...*». La Legge 92/2012 ha previsto l'obbligo di comunicazione, nella lettera di licenziamento della motivazione, ma tale motivazione nella lettera non è riportata.

P. La ricorrente non ha mai percepito l'indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL comparto scuola in vigore.

Q.L'8 marzo 2019 con lettera inviata a mezzo PEC, la ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli dalla Scuola perché del tutto illegittimo ed ingiustificato. la dirigente scolastica a riguardo nulla eccepiva.

* * * * *

Con il presente atto la ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia dell'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, nonché il provvedimento di licenziamento senza preavviso, intende far emergere anche il comportamento antisindacale della dirigente scolastica dell'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena nei confronti dell'odierna ricorrente.

ELEMENTI DI DIRITTO

1. Della graduatoria d'istituto di terza fascia, disposizioni regolamentari.

Il Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca, con decreto ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017 emanava le istruzioni per la formazione delle graduatorie di

circolo e d'istituto, di terza fascia relative al triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Tali graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia sono formulate a cura del dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria di terza fascia, sono inseriti con riferimento profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolati in base alla tabella valutazione titoli, annessa al decreto. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il medesimo profilo professionale, per la medesima provincia sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati, contenuta nel modello di domanda, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto formulate in base al D.M. 717/2014.

Rileva poi nel caso in esame in ordine al medesimo D.M. 640 del 30 agosto 2017:

- il **punto 7.6** – “... *In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate*

l'aspirante nelle graduatorie di circolo e d'istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. ...”.

- **Il punto 8.2** – “... l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) abbiano presentato domanda in più di scolastiche della stessa provincia o in province diverse; b) abbiano presentato domanda on-line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda d'inserimento o di conferma/aggiornamento; c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”;
- **il punto 8.4** – “.... Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli Artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445....”.
- **Il punto 8.5** – “.... Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei titoli di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.”.

Pare doveroso richiamare, come sopra richiamato, il disposto della normativa regolamentare ministeriale che consente all'amministrazione scolastica: **la rideterminazione dei punteggi, ovvero l'esclusione dalla graduatoria per dichiarazioni non veritiere, mendaci, a cui consegue licenziamento.**

Il servizio reso nell'anno scolastico 2014/2015, nell'anno scolastico 2015/2016, nell'anno scolastico 2016/2017, nell'anno scolastico 2017/2018 per complessivi 3 punti, è servizio effettivamente prestato dall'odierna ricorrente, e questa circostanza nota non è contestata neppure dalla Dirigente scolastica dell'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena. Dunque la scuola avrebbe dovuto ai sensi del **punto 7.6 del D.M. 640 del 2017 rideterminare il punteggio** assegnato l'odierna ricorrente, riducendolo di tre punti. Per quale ragione? Perché il servizio contestato è stato effettivamente reso, ma non doveva essere dichiarato dalla ricorrente nella domanda, e per l'effetto valutato dalla scuola, in quanto servizio già valutato nella precedente graduatoria di terza fascia. Ma un conto è rettificare un punteggio, altro è accusare la ricorrente di avere reso **dichiarazioni non veritiere, ovvero mendaci** e per l'effetto estrometterla dalla graduatoria, e licenziarla senza preavviso, così come prevede il **punto 8.4 del medesimo D.M. 640 del 2017** per chi rende dichiarazioni mendaci.

La dirigente scolastica ha ignorato anche la legge 241 del 1990, ai sensi di tale disposizione avrebbe dovuto attivare verso l'odierna ricorrente il procedimento di avvio del depennamento dalle graduatorie di terza fascia d'istituto, per aver reso dichiarazioni non veritiere, ovvero mendaci, concedendo termine per eventuali giustificazioni, ma così non è stato. Dunque le violazioni alla normativa vigore poste in essere dalla professoressa Lorella Marchesini, dirigente scolastica, sono tre: la prima, non aver coinvolto odierna ricorrente, ai sensi della legge 241 del '90 nel procedimento di rettifica delle graduatorie di terza fascia del proprio Istituto scolastico - profilo collaboratore scolastico. La seconda, aver confuso l'erronea dichiarazione di servizi prestati negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, già valutati nella precedente graduatoria, come dichiarazioni non veritiere, ovvero mendaci. La terza, aver licenziato odierna ricorrente senza preavviso.

2. Illegittimità del licenziamento

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo (art. 1, L. 604/1966). Illegittimo è, dunque, l'esercizio del potere di recesso unilaterale, in assenza di una giustificazione obiettiva. In particolare, l'art. 3 della legge disciplina il giustificato motivo soggettivo e oggettivo. Il primo tipo si realizza quando il

prestatore incorre in un *«notevole inadempimento degli obblighi contrattuali»*, mentre il secondo ricorre quando vi siano *«ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa»*. Nella comunicazione inviata il 25 febbraio 2019 all'odierna ricorrente, la Dirigente scolastica dell'Istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, connette il licenziamento senza preavviso al depennamento dell'odierna ricorrente dalle graduatorie d'istituto di terza fascia, per avere inserito nella domanda di inclusione in graduatoria dichiarazioni non veritiere, ritenendo licenziamento dovuto per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo. Nel caso che ci riguarda, (licenziamento per giusta causa a dire della Dirigente scolastica) il rapporto di lavoro è cessato con effetto immediato, senza aver atteso lo scorrere del periodo di preavviso. Questo perché la dipendente, a dire della medesima Dirigente scolastica, si è resa responsabile di un fatto talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto durante il preavviso. I licenziamenti per giusta causa, e quelli per giustificato motivo soggettivo, rientrano nella categoria dei **“licenziamenti disciplinari”**, dal momento che vengono intimati per ragioni connesse alla condotta del lavoratore, tali da ledere il vincolo fiduciario che lega azienda e dipendente. Prima di intimare un licenziamento disciplinare, il datore deve seguire un'apposita procedura che prevede: la contestazione dell'addebito alla dipendente, la concessione di un termine alla dipendente per presentare le sue giustificazioni (5 giorni), l'audizione difensiva della dipendente se richiesta,

l'accoglimento delle giustificazioni della dipendente, o l'intimazione del licenziamento. Nulla di tutto ciò è accaduto a riprova del comportamento antisindacale della Dirigente scolastica. Risulta, quindi, ingiustificato, come è nella fattispecie concreta, un licenziamento che non rispetta tali regole procedurali.

3. Del contratto collettivo applicabile.

L'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, è scuola statale, e alla stessa si applica il C.C.N.L. - comparto scuola in vigore al momento del licenziamento della lavoratrice. Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle controparti e riservandosi, altresì, ogni diritto, ragione o azione per il recupero dei contributi previdenziali omessi.

In estrema sintesi, la prova della sussistenza del rapporto d'impiego fra l'odierna ricorrente e l'ITES J. Barozzi di Modena è documentale, consiste nella produzione del contratto individuale di lavoro, posto in essere dalla scuola con provvedimento Prot. 10719 del 15 ottobre 2018.

L'inclusione nella graduatoria di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico della ricorrente è provata rispettivamente dai seguenti documenti:

- Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2014 – 2017 per il personale ATA;
- Domanda di conferma / aggiornamento, per il triennio scolastico 2017-2019, della valutazione posseduta nel triennio 2014 – 2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA;
- Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche per l'inclusione in graduatorie d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017;
- Copia della situazione individuale della ricorrente, con indicazione delle scuole nelle cui graduatorie è inserita nell'anno 2018 per il profilo di collaboratore scolastico;
- Copia della graduatoria dell'ITES J. Barozzi di Modena in cui è indicato il nominativo della ricorrente per l'anno 2018 con il punteggio di punti 12.35 (n.d.r. doveva essere rettificato in punti 11,85);

I servizi erroneamente dichiarati nella domanda: Servizio reso anno scolastico 2014/2015 per 126 giorni, ovvero quattro mesi di servizio, pari a punti 2; Servizio reso nell'anno scolastico 2015/2016 per 20 giorni, ovvero un mese di servizio, pari a punti 0,50; Servizio reso nell'anno scolastico 2016/2017 per 17 giorni, ovvero un mese di servizio, pari a punti 0,50 - servizi questi pari a complessivi 3 punti, relativi al triennio 2014/2017, dall'amministrazione scolastica in precedenza valutati, e che non dovevano essere dichiarati, sono stati effettivamente prestati, e tale circostanza è provata in via documentale dai seguenti documenti:

- Prospetti TFR per i servizi indicati nel paragrafo che precede;

L'avvenuto depennamento dalle graduatorie di terza fascia delle scuole prescelte dalla ricorrente per il triennio 2017 – 2019, e il successivo licenziamento dell'odierna ricorrente è provato da seguenti documenti:

- Provvedimento protocollo 2145 del 22 febbraio 2019 (depennamento dalle gr.);
- Provvedimento protocollo 2198 del 25 febbraio 2019 (licenziamento);

CONCLUDE

perché l'adito Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:

- a) accertare e dichiarare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 15 settembre 2018 fino al 30 giugno 2019, ovvero con altra decorrenza che il Giudice vorrà determinare;
- b) per l'effetto condannare l'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, in persona della Dirigente scolastica *pro tempore*, Professoressa Lorella Marchesini, al pagamento degli emolumenti mensili relativi a quattro mensilità e 3 giorni (dal 25 al 28 febbraio, unitamente ai mesi di marzo, aprile maggio, giugno

2019), unitamente a ferie, ratei di tredicesima, e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo *ex art. 429 c.p.c.*.

c) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, per l'effetto condannare l'Istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, in persona del Dirigente *pro tempore*, alla reintegrazione della stessa nel proprio posto di lavoro, o in alternativa al pagamento di un'indennità sostitutiva. Come già affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5072/2016 nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il risarcimento del danno, derivante dalla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, viene assicurato con il riconoscimento di un'indennità economica onnicomprensiva da quantificarsi sulla base dell'art. 32 co. 5 L. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015) tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; oltre al risarcimento in favore del lavoratore, di importo stipendiale pari a € 1.309,815 netti al mese, per tre mensilità non lavorate a seguito del licenziamento, ovvero € 3.929,445 – unitamente a € 1.300,98 netti, per 3 giornate lavorative non lavorate a seguito del licenziamento (quale risarcimento del danno pari ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione; infatti la retribuzione annuale di un collaboratore scolastico con anzianità di servizio 0 – 8, a decorrere dal 1 settembre 2010 è al minimo: stipendio tabella A, C.C.N.L. 4 agosto 2011 pari a € 14.903,94; compenso individuale accessorio pari a € 702,00; indennità di vacanza contrattuale annua lorda 1 luglio

2010, pari a € 171,84; per un totale di € 15.717,00). Quanto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa, si osserva che le graduatorie d'istituto, o di circolo di terza fascia, profilo collaboratrice scolastica, relative alle trenta scuole in cui la ricorrente era inserita, hanno depennato l'odierna ricorrente dalle graduatorie medesime, in forza del provvedimento dell'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, prot. 2145 del 22 febbraio 2019, a guisa che alla medesima ricorrente è stato impedito accettare supplenze, anche di durata annuale fino al 30 giugno 2019, e lo sarà almeno fino al 30 agosto 2020. Essendo contestato il mendacio, il depennamento dalle graduatorie d'istituto di terza fascia, impedisce alla ricorrente di lavorare in perpetuo per le pubbliche amministrazioni. Da queste conseguenze si comprende la gravità dell'operato della Dirigente scolastica dell'Istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, ancorché operato posto in essere in buona fede.

d)condannare, infine, l'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale, in misura pari al differenziale fra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto cessato per l'illegittimo licenziamento e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione;

e) reinserire l'odierna ricorrente nella graduatoria d'istituto di terza fascia – profilo collaboratrice scolastica a far data dal 22 febbraio 2019, sia dell'Istituto tecnico

economico statale Jacopo Barozzi di Modena, che delle residue scuole della provincia da cui è stata depennata;

f) considerare il servizio prestato l'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena dal 15 ottobre 2018 al 25 febbraio 2019 valutabile ai fini giuridici;

g) condannare l'istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena, in persona del dirigente scolastico *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A tal fine il ricorrente

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice unico, in funzione di Giudice del Lavoro voglia:

1. fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente;

Si allegano e si offrono in visione mediante deposito in Cancelleria i seguenti documenti:

1) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2014 – 2017 per il personale ATA;

- 2) Domanda di conferma / aggiornamento, per il triennio scolastico 2017-2019, della valutazione posseduta nel triennio 2014 – 2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA;
- 3) Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche per l'inclusione in graduatorie d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017;
- 4) Copia della situazione individuale della ricorrente, con indicazione delle scuole nelle cui graduatorie è inserita nell'anno 2018 per il profilo di collaboratore scolastico;
- 5) Copia della graduatoria dell'ITES J. Barozzi di Modena in cui è indicato il nominativo della ricorrente per l'anno 2018 con il punteggio di punti 12.35 (n.d.r. doveva essere rettificato in punti 11,85);
- 6) contratto individuale di lavoro, posto in essere dalla scuola con provvedimento Prot. 10719 del 15 ottobre 2018
- 7)
- 8) Provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia di circolo e d'istituto, prot. 2145 del 22 febbraio 2019,
- 9) Provvedimento di licenziamento senza preavviso prot. 2198 del 25 febbraio 2019;
- 10) Copia della busta contenente i due provvedimenti di cui ai punti 1) e 2),
- 11) Copia della nota contenente l'impugnazione del licenziamento, inviata a mezzo PEC all'Istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi di Modena,
- 12) Procura alle liti,
- 13) Carta d'identità e codice fiscale fronte e retro;
- 14) DM 640 del 30 agosto 2017;
- 15) DM 717 del 5 settembre 2014;
- 16) CCNL – comparto scuola 2016 – 2018;

17) Copia dell'istanza ex art. 335 cpp inviata alla Procura della repubblica,
presso il Tribunale di Modena,

S.J.

Modena, li 27 maggio 2019

Avv. Italo Cavani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Italo Cavani', written over the typed name.

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a TABARRONI ELLA nato/a a CANTÙ (PA) il 3/3/1984 C.F. TGRLE89A43C4697 residente in F.lli E. Mattei (PA) via Caporaso 10 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento innanzi all'Ecc.mo/Ecc.ma T. Tabarroni di Medina nei confronti di ITC. Gio. Maria M. S. Villa C.F. Viele Monte Kot G 436 residente/con sede in Medina PEC ITABO.CA@ANM l'avvocato del Foro di Medina C.F.

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato ITABO CAVALLI sito in Medina alla Via E. Buon Vestire 278/2 PEC ITABO.CAVALLI@PROVINCIA.MEDINA.IT Fax 0831/8332263

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Medina 6/3/2019

Firma Elia Tabarroni
È autentica
Avv. Elia Tabarroni

N. R.G. 654/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sezione Lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE

DI UDIENZA EX ART. 414 C.P.C.

Il giudice dott. Eleonora Ramacciotti

visti gli atti della causa n. r.g. 654/2019, pendente

tra

ELISA TABARRONI (C.F. TBRLSE89A43C469Y)

RICORRENTE

e

ITES J. BAROZZI (C.F. 80010110361) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE** (C.F. 80062970373) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588)

RESISTENTI

visti gli artt. 415/2 e 416/1 e 2 c.p.c.

FISSA

davanti a sé l'udienza di discussione per il giorno 18/02/2020 ore 09:15 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente avvertendo in particolare il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, mediante il deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella



quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Modena, 29 maggio 2019

Il giudice del lavoro

dott. Eleanora Ramacciotti



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Italo Cavani attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico n. 654/2019 del Tribunale di Modena.

Modena li, 18 Ottobre 2019

Avv. Italo Cavani



Relazione di notifica postale in proprio

Io sottoscritto avv. Italo Cavani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena rilasciata in data 17 giugno 2014, previa iscrizione al n. 18 del mio registro cronologico, ho notificato il su esteso atto:

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con sede a Roma Viale Trastevere n. 76/A – 00123 Roma, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale, come per legge, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, con raccomandata AR n. 76656860253-5 spedita dall'Ufficio postale di Modena Via Vaciglio in data corrispondente a quella del timbro postale.
- 2) Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Direzione Generale, con sede in Via de Castagnoli n. 1, Bologna, C.A.P. 40126, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale, come per legge, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, con raccomandata AR n. 76656860253-5 spedita dall'Ufficio postale di Modena Via Vaciglio in data corrispondente a quella del timbro postale.
- 3) Istituto Tecnico Economico Statale J. Barozzi di Modena, con sede in Modena Viale Monte Kosica, 136 C.A.P. 41121, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale, come per legge, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna,



con sede in Bologna Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, con raccomandata AR n. 76656860253-5 spedita dall'Ufficio postale di Modena Via Vaciglio in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. ~~Italo~~ Cavani



N. Raccomandata

76656860253-5



Posteitaliane

0759-0749 - No. 81 10 - 100 300 Arancio - Di. 1/03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

Evitato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Avvocature distrettuali dello Stato	
	VIA / PIAZZA	Via Testoni	N. 6
	C.A.P.	40123	BO
MITTENTE	MITTENTE	STUDIO LEGALE - Avv. Italo Cavani	
	VIA / PIAZZA	Via Buon Pastore 278/1 - 41124 Modena	N. 00
	C.A.P.	41124	MO
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella appropriata	

N° 18 AVVISO DI RICEVIME

76656880253-5

diretto a MUR - Roma - VSR - ER Bo - ITES J. Bevonio Ho: C/O Awaga Kira Sta Fo Bo

Mo Vie Ve C pl 11 19/10/2019

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATÀ CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la presente in data <u>23/10/19</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiere convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o della persona abilitata (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto</p> <p>Firma del destinatario o della persona abilitata: <u>[Signature]</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non abilitata <input type="checkbox"/> Impossibilitata a firmare</p> <p>Ritiro il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spiega con brevità la causa di avvenuta notifica (9) con raccomandata</p> <p>Il del 23-10-19</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso a vista porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> Imnesso a vista casella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mercante <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> della persona abilitata</p> <p><input type="checkbox"/> affisso a vista porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> Imnesso a vista casella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>Spiega con brevità la causa di avvenuta deposito (13) con raccomandata</p> <p>Il del</p> <p>Il recapito è avvenuto in data alle</p> <p>Il recapito è avvenuto in data alle</p> <p>Firma</p>	<p>con</p> <p>(Firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>Firma dell'impiegato proprio</p> <p>Bollo da apporre sul plico della consegna <u>23.10.19</u></p> <p>(1) Qualità investita dal rappresentante legale</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, dottore notaio, persona, designata ufficio</p> <p>(4) Padre, madre, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, concubino, cuoco, persona che conviva col destinatario "non uxorio", curivante assistito alla casa</p> <p>(6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(8) Cantieri, istituti, ospedali, sono di ripresa stabilimenti, ecc.</p> <p>(9) Esplicito al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(10) Vero nome</p> <p>(11) 10.05 (1) (2)</p> <p>(12) Adempimento a carico soltanto nel caso di rifiuto recapito al PDRUO.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 69/02 e successive modifiche.</p> <p>(14) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 69/02 e successive modifiche.</p>